



16

# *Il Presidente della Repubblica*

VEDUTA la legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico;

VEDUTO il R.D. 30 gennaio 1913, n. 363, che approva il Regolamento per la esecuzione delle leggi relative alle Antichità e Belle Arti;

VEDUTO il decreto ministeriale 22 febbraio 1980 con il quale l'immobile FOIBA di BASOVIZZA, sito nel Comune di Trieste è stato dichiarato particolarmente importante ai sensi della Legge 1° giugno 1939, n. 1089;

CONSIDERATA la opportunità che la Foiba di Basovizza in Trieste, testimonianza di tragiche vicende accadute alla fine del secondo conflitto mondiale, divenuta fossa comune di un numero rilevante di vittime, civili e militari, in maggioranza italiani, uccisi ed ivi fatti precipitare - si conservata ed affidata al rispetto della nazione per il suo rilevante interesse, sotto il profilo storico - politico;

SULLA PROPOSTA del Ministro per i beni culturali e ambientali;

## D E C R E T A

la Foiba di Basovizza in Trieste è dichiarata monumento nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma ROMA Addì 11 SET. 1982